



NOTIZIE IN SINTESI

CONTRADDITTORIO

Dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate deve invitare il contribuente prima di emettere accertamenti

Dal 1° luglio 2020 gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. L'articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997 prevede, in alcune ipotesi specificatamente individuate, l'obbligo di notificare al contribuente un invito per l'avvio del procedimento di accertamento: l'invito, ancorché obbligatorio, mantiene le ordinarie finalità, propedeutiche alla instaurazione del contraddittorio per la definizione dell'accertamento; la nuova disposizione non modifica le finalità dell'istituto dell'accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra tributari. La collocazione dell'obbligo del contraddittorio nel decreto legislativo che disciplina l'adesione rafforza l'intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 17, 22/06/2020)

IRAP

Non è sufficiente l'utilizzo continuativo di un collaboratore per certificare l'autonoma organizzazione

In tema di Irap, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l'esame del concreto apporto da questi fornito all'attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (cfr. sentenza n. 30085/2019).

Cassazione – ordinanza n. 14392 – 26 febbraio 2020 – 8 luglio 2020

ONERE DEL CEDENTE DIMOSTRARE LA CESSIONE INTRAUE

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità ai fini Iva – ai sensi del D.L. 331/1993, articolo 41, comma 1, lettera a), prima parte – della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto della introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente – in applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio – la prova dei fatti costitutivi del diritto che intende far valere in giudizio, non essendo sufficiente a tal fine la prova di aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito a cessionario di altro Stato membro e di aver debitamente indicato tale numero nella fattura emessa, occorrendo invece, - avuto riguardo alla espressa previsioni del D.L. 331/1993, articolo 41, comma 1, lettera a), secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro – la prova della effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta.

Cassazione – ordinanza n. 13847 – 27 febbraio 2020 – 6 luglio 2020

Brescia, 30 luglio 2020

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it